

<p style="text-align: center;">ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE</p>
--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 82/12 DEL 13.06.2012

OGGETTO: **A) Modificazione del Regolamento dell'Ordine, recante "Norme di accesso all'impiego e modalità concorsuali, requisiti d'accesso" (del. Cons. Ordine 12 aprile 2011, n. 74). B) Avvio del procedimento d'annullamento parziale in autotutela e riforma - con riapertura dei termini - del bando del "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Categoria B - Posizione Economica B1 - Tempo Pieno".**

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte, nella seduta del 13.06.2012 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>presidente</i>	Barbara SALVETTI	Sez. A	P_ X	A_	<i>consigliere</i>	Andrea BUTTIGLIERO	Sez. B	P_ X	A_
<i>vicepresidente</i>	Elena Maria GIULIANO	Sez. B	P_ X	A_	<i>consigliere</i>	Antonella GIRAUDO	Sez. B	P_ X	A_
<i>segretario</i>	Andrea PAVESE	Sez. A	P_ X	A_	<i>consigliere</i>	Anna Maria CANE	Sez. B	P_ X	A_
<i>tesoriere</i>	Antonella GUERRINI	Sez. B	P_ X	A_	<i>consigliere</i>	Roberto CAVAGNA	Sez. B	P_ X	A_
<i>consigliere</i>	Irene ARIZIO	Sez. A	P_ X	A_	<i>consigliere</i>	Clara GARESIO	Sez. A	P_ X	A_
<i>consigliere</i>	Eliana BALDUCCI	Sez. A	P_	A_ X	<i>consigliere</i>	Graziella POVERO	Sez. A	P_ X	A_
<i>consigliere</i>	Maria Grazia BOCCHI	Sez. A	P_ X	A_	<i>consigliere</i>	Vera SALLA	Sez. B	P_	A_ X
<i>consigliere</i>	Annie BRUNO	Sez. A	P_	A_ X					

A) VISTA la deliberazione di questo Consiglio 12 aprile 2011, n. 74, avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento dell'Ordine recante "Norme di accesso all'impiego e modalità concorsuali, requisiti d'accesso";

VISTO in particolare l'art. 18, comma 1°, del precitato Regolamento, ai sensi del quale «La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali; la Commissione è composta dal Segretario dell'Ente, con funzioni di Presidente, nonché da due esperti nelle materie

oggetto del posto messo a concorso, individuati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali»;

RILEVATO che ai sensi delle norme statali la commissione esaminatrice dei concorsi pubblici deve essere composta «esclusivamente» con esperti di comprovata competenza nelle materie di concorso (art. 35, co. 3°, lett. e, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; art. 9, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487);

RITENUTO che l'indicata norma del Regolamento dell'Ordine debba essere sostituita dalla seguente: *«La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici, composta da tre esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto di concorso, è nominata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali»;*

B) VISTA la deliberazione di questo Consiglio 21 dicembre 2011, n. 181, con la quale si è approvato il bando del *“Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Categoria B - Posizione Economica B1 - Tempo Pieno”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 gennaio 2012, n. 5;

B.1) VISTA la nota pervenuta da uno dei candidati che lamenta l'illegittimità parziale dell'articolo 1 del bando nella parte in cui indica tra i requisiti d'ammissione il possesso della “Patente ECDL”;

CONSIDERATO che la “Patente ECDL” è stata ritenuta un attestato potenzialmente equivalente ad altri standard base per l'alfabetizzazione informatica, sicché non può escludersi un'illegittimità dell'indicata clausola del bando nella parte in cui non equipara alla “Patente ECDL” i titoli equivalenti (Cons. St., Sez. V, 10 maggio 2010, n. 2754; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14 giugno 2004, n. 5632);

B.2) CONSIDERATO inoltre che si è rilevata una possibile lacuna della clausola dell'articolo 9 del bando, nella parte in cui prevedendo la prova preselettiva non precisa il criterio utile ad individuare i candidati che la superano, così ponendosi in apparente contrasto con quanto stabilito dall'art. 21 del sopra citato Regolamento dell'Ordine, secondo cui «sono da ammettere alle prove concorsuali coloro che risultano idonei alla prova preselettiva», riservandosi al bando di concorso la definizione dei «criteri» - nel

caso assenti - di svolgimento della prova preselettiva (del. Cons. Ordine 12 aprile 2011, n. 74);

CONSIDERATO per l'effetto che la clausola del bando appare necessitare d'integrazione, che è possibile prevedendo che sono ritenuti idonei alla prova preselettiva e dunque ammessi alle successive prove concorsuali i primi 30 candidati *[che hanno ottenuto alla preselezione un punteggio corrispondente ad almeno 7/10]*, nonché tutti coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio del candidato idoneo classificato al 30° posto, fermo restando che il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale del concorso;

B.3) CONSIDERATO che, a fronte dell'apparente illegittimità o incompletezza delle indicate clausole del bando di concorso, può configurarsi l'interesse pubblico all'annullamento in autotutela e riforma delle stesse, sia perché la restrizione all'accesso introdotta in favore dei possessori della "Patente ECDL" può avere in concreto prodotto l'effetto di limitare le *chances* dell'Ente di selezionare il migliore candidato, sia per l'esigenza di evitare possibili contenziosi fondati sul procedimento in concreto seguito per la selezione degli idonei, o del vincitore;

B.4) CONSIDERATO che alla luce di quanto esposto appare conveniente per la migliore tutela degli indicati interessi pubblici avviare il procedimento d'annullamento parziale in autotutela e riforma del bando di concorso, con successiva riapertura dei termini di presentazione delle offerte;

CONSIDERATO che la soluzione prospettata consentirebbe agli attuali concorrenti di mantenere la domanda, o di ripresentarla, ed agli altri interessati di partecipare al concorso in parità di condizioni, con garanzia dei principi di trasparenza, *favor participationis* e corretta gestione amministrativa e contabile dell'Ente;

RISERVATA la definitiva deliberazione all'esito dell'istruttoria, sollecitando il previo apporto partecipativo degli attuali concorrenti, ai quali deve essere indirizzata la comunicazione d'avvio del procedimento al fine di acquisire le loro osservazioni, utili alla migliore valutazione della consistenza degli opposti interessi involti nella vicenda;

RISERVATA e impregiudicata ogni azione di responsabilità verso la società che ha espletato l'incarico di consulenza predisponendo il testo del bando di concorso e del Regolamento dell'Ordine;

tutto ciò premesso,

D E L I B E R A

con voti favorevoli ____ 12 __contrari ____ NESSUNO ____ astenuti ____ NESSUNO

a) di abrogare l'articolo 18, comma 1, del Regolamento dell'Ordine recante "*Norme di accesso all'impiego e modalità concorsuali, requisiti d'accesso*", approvato con deliberazione di questo Consiglio 12 aprile 2011, n. 74, che viene sostituito con il seguente: «1. *«La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici, composta da tre esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto di concorso, è nominata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali»;*

b) di dare avvio al procedimento amministrativo di annullamento parziale in autotutela e riforma - nei sensi di cui in motivazione - del bando del "*Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Categoria B - Posizione Economica B1 - Tempo Pieno*", con riapertura dei termini di presentazione delle offerte e facoltà agli attuali concorrenti di mantenere le offerte presentate o di ripresentarle, precisando:

b.1) che è demandata al Segretario dell'Ordine, in qualità di Responsabile del procedimento concorsuale, l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari al fine del perfezionamento del procedimento con i relativi impegni di spesa, ivi compresa la comunicazione d'avvio agli attuali concorrenti, da inviarsi con richiesta di conferma di lettura all'indirizzo di posta elettronica da essi comunicato e, in caso d'omessa conferma di lettura, a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo di residenza sempre da essi comunicato, nonché in tutti i casi da pubblicarsi sul sito internet dell'Ordine;

b.2) che è riservata a questo Consiglio ogni definitiva deliberazione sull'annullamento parziale in autotutela e riforma del bando;

c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario

a.s. dott. Andrea Pavese

Il Presidente

a.s. Barbara Salvetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 13.06.2012

Torino,

Il segretario

(a.s. dott. Andrea Pavese)

Documento firmato in originale